

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori VILLONE, DEL TURCO, D’ONOFRIO, ELIA,
FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI, SALVI e FISICHELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente dibattito parlamentare ha mostrato, da parte di tutti, piena consapevolezza della necessità e della urgenza di una incisiva azione riformatrice. Il confronto in Parlamento ha prodotto un risultato positivo. Dalle originarie proposte, si è giunti ad un orientamento favorevole all'istituzione con legge costituzionale di una Commissione bicamerale. La presente proposta intende dare attuazione alle decisioni assunte nelle aule parlamentari. Ci si perviene in tempi brevi, e con il sostegno di un consenso veramente ampio. In questo, l'auspicio migliore per il futuro.

La proposta trova un precedente nella legge costituzionale n. 1 del 1993, con alcune innovazioni significative. Si è inteso definire il percorso del lavoro di riforma, per il raggiungimento di risultati utili nei tempi che la situazione impone. Si è dunque dise-

gnato un quadro procedimentale per i lavori della Commissione, e per il conseguente lavoro in Aula. Si è altresì definito il modello procedimentale per l'approvazione ed il conseguente *referendum* popolare, configurato come necessario.

Nessuna normativa può aspirare ad una significativa effettività se il contesto in cui essa deve essere applicata non consente un siffatto risultato. In particolare, un'ampia azione di riforma della Costituzione non ha prospettive di successo se non è sostenuta da un altrettanto ampio consenso tra le forze politiche e nel paese. Questa proposta offre l'occasione perchè tale consenso si manifesti, e si traduca in norma costituzionale. In tal modo si potrà raggiungere il risultato - necessario per il paese - di una efficace modernizzazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, composta di 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato su designazione dei gruppi parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i gruppi medesimi, ed assicurando la partecipazione delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.

2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti cui appartengono. Nelle sedute di aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nelle sedute della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale.

3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione elegge a voto segreto il presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione elegge, con voto segreto e limitato a uno, un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti e quattro segretari. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione in

materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie, ed eventuali progetti di legge ordinaria conseguenti e strettamente connessi ai progetti di revisione.

5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale e ordinaria relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 2.

(Lavori della Commissione)

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, e di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.

4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza; ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazio-

ne dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4, un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

Art. 3.

(Lavori delle assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee.

2. La Commissione è rappresentata davanti alle assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori, e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione, o decaduti per la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 5. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente

stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

4 Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Art. 4.

(Referendum)

1. La disciplina costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ed è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 5.

(Applicabilità del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Per la modificazione delle leggi costituzionali ed ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.

(Cessazione)

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costi-

tuzionali ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

